

STATUTO

**S.A.I.L. - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANTO STEFANO DI ROGLIANO CS
VIA VICO SNC

Numero REA: CS - 200795

Codice fiscale: 02949740787

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-09-2008 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

1. Denominazione - Sede

E' costituita con sede in Santo Stefano di Rogliano una società cooperativa denominata:

S.A.I.L. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

2. Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

3. Leggi speciali.

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) - le disposizioni sulle *Onlus*, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- 3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del co-

dice civile relative alle società cooperative;

4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

4. Definizione dello scopo e attività mutualistica.

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - finalizzata, con gestioni separate:

- 1) - alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381;
- 2) - all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera so-

ziale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

- 1) - la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;
- 2) - la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

5. Mutualità prevalente.

La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:

- 1) - ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381,

e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;

2) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

6. Informazioni relative alla gestione mutualistica.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile.

A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

7. Oggetto sociale.

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- A) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- B) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plu-

rimo: l'attività di gestione dei servizi sociosanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa ha infine come scopo quello di offrire servizi ai propri soci. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Lega delle Cooperative Italiane.

La cooperativa si propone in particolare con fini mutualistici di fornire ad Enti pubblici e privati, e/o privati cittadini servizi e attività educative, socio educative, socio assistenziali, socio sanitarie, motorie, riabilitative, assistenziali ed ausiliarie di supporto agli stessi servizi. Per far ciò la cooperativa si propone di svolgere attività finalizzate al recupero ed alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale ed in particolare all'inserimento sociale e lavorativo delle persone svantaggiate di cui alla legge 381/91. Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita precedentemente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

A) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con Enti pubblici e/o privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:

- gestire servizi di accoglienza, di animazione e di assistenza delle comu-

nità locali in cui opera, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale e per una piena e più completa emancipazione ed integrazione sociale dei soggetti svantaggiati;

- progettare, costruire, organizzare e gestire strutture residenziali o semi residenziali di qualsiasi tipo atte o idonee ad esercitare le attività statutarie o necessarie al conseguimento dello scopo sociale;

- istituire, gestire ed organizzare centri sociali e di aggregazione, biblioteche, videoteche, con collegate attività di animazione, per favorire la socializzazione e l'integrazione di minori, di soggetti socialmente svantaggiati per condizioni razziali, sociali, economiche, culturali o religiose;

- gestire strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili;

- aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato ed indeterminato, anche in collaborazione con Enti pubblici territoriali;

- organizzare e gestire strutture di accoglienza per anziani autosufficienti e non, nonché servizi e centri di riabilitazione fisica, psicofisica e di fisioterapia;

- gestire servizi sportivi, ricreativi, culturali, didattici e di animazione ivi compresa la realizzazione di supporti di qualsiasi tipo rivolti alla comunità in generale;

- istituire e gestire asili nido, ludoteche, centri per l'infanzia e l'ado-

lescenza, scuole materne, dopo scuola e baby parking;

- promuovere attività psico socio educative all'interno di scuole di qualsiasi grado pubbliche o private;

- gestire e promuovere attività in strutture di qualsiasi genere in favore delle donne vittime di violenza, prevenire la violenza e promuovere la solidarietà alle vittime;

- istituire e gestire servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero e servizi di accoglienza e socializzazione per persone svantaggiate o bambini, anche in ambito scolastico o familiare, presso strutture proprie o messe a disposizione da enti pubblici o privati;

- organizzare e gestire servizi di assistenza domiciliare e di sostegno presso le famiglie o presso altre strutture di interesse sociale;

- istituire e gestire servizi di assistenza infermieristica, di riabilitazione e sanitaria a carattere domiciliare, nonché realizzata all'interno di strutture pubbliche o private;

- organizzare e gestire il tempo libero degli adulti, in particolar modo per la terza età ivi compresa la gestione di alloggi per anziani;

- gestire ogni iniziativa tendente alla socializzazione, al recupero, all'assistenza ed al reinserimento sociale e morale di soggetti in stato di necessità, di abbandono e di emarginazione, siano essi in condizione di autosufficienza oppure presentino disturbi fisici o psichici;

- organizzare seminari di informazione e divulgazione di ricerche effettuate nei vari settori in cui la cooperativa opera, sia propri sia di organi-

smi similari;

- gestione ed organizzazione di corsi di formazione, qualificazione e ri-qualificazione professionale inerenti i settori della salvaguardia ambientale, del turismo, dell'artigianato, dell'agricoltura, della cultura, delle tradizioni popolari e dell'educazione in generale;

- gestire attività di progettazione, consulenza e supervisione per enti pubblici e privati nell'ambito delle attività sopraindicate;

- promuovere corsi di lingue straniere o di italiano per immigrati, teatro, musica e pittura;

- promuovere e gestire gruppi di self help ed di aggiornamento professionale in ambito sanitario, terapeutico, di prevenzione o sostegno a persone socialmente svantaggiate;

- promuovere l'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

- promuovere iniziative di carattere sociale, culturale e ricreativo connesse con le attività principali, contribuire alle iniziative degli Enti locali (Regione, Province, Comuni) tendenti a sviluppare nel territorio le attività socio sanitarie ed educative relative agli adulti, ai giovani, ai minori a rischio, alle, persone svantaggiate, agli anziani autosufficienti e non;

- intraprendere ricerche e studi riguardanti i minori, i minori a rischio, soggetti socialmente svantaggiati per condizioni razziali, sociali, economiche, culturali o religiose, donne vittime di violenze, giovani, disagio

giovanile, anziani, per migliorare la loro condizione delle suddette categorie ed istituire i servizi richiesti suI territorio;

- svolgere attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui si opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- gestire ogni iniziativa tendente alla socializzazione, al recupero, all'assistenza ed al reinserimento sociale e morale di soggetti in stato di necessità, di abbandono e di emarginazione, siano essi in condizione di autosufficienza oppure presentino disturbi fisici o psichici;

B) svolgere attività diverse - agricole, industriali, commerciali e di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91, tipo:

- istituire centri di raccolta, anche differenziata, e di commercializzazione di materiali di recupero;

- gestione di servizi di pulizie, disinfestazioni e derattizzazioni;

- produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere direttamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che per conto terzi;

- manutenzione di verde pubblico e privato;

- produzione e commercio di stampe su tela e attività connesse;

- restauro mobili o immobili di interesse artistico e culturale;

- legatoria, allestimento quadri;

- pubblicità e pubbliche affissioni;

- gestione banche dati e mailing list;

- impostazione e gestione siti web, grafica web e servizi internet;
- archiviazione dati e videoscrittura;
- trascrizioni in braille;
- traduzioni di testi in qualsiasi lingue;
- impaginazione grafica ed attività simili e/o connesse;
- servizi informatici;
- organizzazione manifestazioni, meeting, convegni, assemblee nazionali ed internazionali;
- promozione del turismo sociale;
- gestione eventi musicali;
- servizi di telemarketing ed indagine di mercato;
- gestione circoli sociali e ricreativi;
- gestione di hotel, ristoranti e bar.

La Cooperativa potrà: svolgere qualsiasi altra attività connessa od attinente a quelle precedentemente indicate.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci , finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

8. Requisiti soggettivi dei soci operatori.

Possono essere soci operatori:

- a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della leg-

ge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni legalmente capaci di agire, residenti nella Regione Calabria, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, residenti nella Regione Calabria, e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

c) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della cooperativa;

d) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

9. Persone svantaggiate.

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici-

ci, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

10. Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le

esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

11. Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta nella quale dovranno essere indicati:

- a) nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) effettiva attività svolta, condizione professionale, competenze possedute;
- c) ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 36 del presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti previsti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta (art. 2527).

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato

e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicata agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci (art. 2528).

12. Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo;

- del capitale sottoscritto;

del sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

13. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

14. Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che, anche temporaneamente, non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi articoli.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre

mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

15. Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) per gravi inadempimenti delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o dal rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può ricorrere al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

16. Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

17. Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove, versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, cod.civ.

Il pagamento è effettuato entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

18. Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto

hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al suindicato art.17.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del cod. civ.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti.

In caso di pluralità di eredi questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione.

19. Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel

termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 15, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

20. Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote di valore minimo pari ad euro 200,00 e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge;

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme ver-

sate dai soci ai sensi del precedente art. 11;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della società.

21. Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente art. 11 per l'acquirente.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

22. Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve in-

divisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le Cooperative a mutualità prevalente.

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

23. Organi

Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

24. Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante raccomandata, anche a mano, a mezzo fax o telefax che deve pervenire al socio almeno otto giorni prima dell'assemblea, contenenti l'ordine del giorno, il luogo

che può essere stabilito nella sede sociale o altrove purchè in Italia, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In ogni caso, anche in difetto delle precedenti formalità l'assemblea deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare quando è rappresentato l'intero capitale sociale composto dai soci aventi diritto di voto e la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale se nominato.

25. Funzioni dell'assemblea

L'Assemblea:

- 1) Approva il bilancio e, destina gli utili;
- 2) Procede alla nomina dell'organo amministrativo;
- 3) Procede alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) Determina la misura dei compensi da corrispondere all'organo amministrativo ed ai sindaci;
- 5) Approva i regolamenti interni;
- 6) Delibera sulla responsabilità dell'organo amministrativo e dei sindaci.
- 7) Delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.

24.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che, tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'organo amministrativo.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ..

26. Costituzione e quorum deliberativi

Per la validità della costituzione dell'assemblea convocata in via ordinaria od in via straordinaria come per la validità delle deliberazioni, tanto in prima, quanto in seconda convocazione, ovvero per le successive, si fa integrale riferimento alle disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

27. Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore e che non sia amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del cod. civ..

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dai parenti, entro il terzo grado, o dagli affini, entro il secondo, che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

28. Presidenza dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Ammini-

strazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolare costituzione dell'assemblea medesima, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

29. Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

30. Compiti dell'organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo, soggetto alle disposizioni di cui all'art. 2381 del codice civile, formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; al Consiglio compete altresì di deliberare la nomina di direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti con la determinazione delle relative condizioni.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

31. Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail,

da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica; la presenza alle riunioni del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

32. Integrazione del consiglio

Per la cessazione dall'ufficio e la sostituzione troveranno applicazione le norme degli articoli 2385 e 2386 del codice civile.

33. Compensi dell'organo amministrativo

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'organo amministrativo ed ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

34. Rappresentanza

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

zione.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati; spetta ai procuratori e mandatarî speciali ove nominati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente; farà piena prova dell'assenza o dell'impedimento, di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente.

35. Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

36. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dei Dottori Commercialisti di Cosenza, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina, in via irrituale, secondo equità.

Le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà, come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui ai decreti legislativi del 17.1.2003 n.5 e del 6.2.2004 n. 37.

37. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale

risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

38. Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

39. Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

40. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

F.to: Sarro Micaela - Mancuso Anastasia - Maria Gissonna notaio col sigillo

La presente copia telematica è conforme all'originale documento car-